

PROC. UN. 18-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente e Giudice relatrice
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
dott. Michael Grossmann	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, di quella controllata, presentato da:

VESCO ANTONELLA, con l'avv. M. Luciani,

nei confronti di

SYSTEM 2.0 Srls, con sede in Bolzano, Viale Venezia 3/D, P.iva 02839230212, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

La signora VESCO Antonella ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale o, in subordine, la liquidazione controllata dei beni di SYSTEM 2.0 SRLS.

Dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente e dalle informazioni assunte d'ufficio non risulta che la debitrice presenti i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di "impresa minore" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) CCII. Infatti, il credito fatto valere dalla ricorrente, accertato giudizialmente, ammonta a 23.679,73 euro, importo cui va



aggiunta la tassa di registro per 645,00 euro, oltre agli interessi di mora maturati dal 15.12.2023 ad oggi. Inoltre, dalla documentazione acquisita d'ufficio emerge che la odierna resistente, non comparsa all'udienza preliquidatoria, ha a suo carico avvisi/cartelle di pagamenti emesse da Agenzia Entrate Riscossione per 36.759,10 euro, oltre a 4.177,93 euro per debiti contributivi e 658,42 euro per debiti tributari. Dalla visura camerale emerge inoltre un capitale sociale pari ad 1,00 euro. Dall'unico bilancio disponibile (riferito agli anni 2020-2019) risulta, inoltre, chiaramente che si tratta di impresa con un fatturato ed un patrimonio ampiamente al di sotto degli indici per la qualificazione di un'impresa "maggiore", soggetta a liquidazione giudiziale.

Per contro sussistono i requisiti per l'apertura di una liquidazione controllata, considerato che ai sensi dell'art. 269 comma 2, secondo periodo, i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sono superiori ad euro cinquantamila.

Inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

Ricorrono pertanto le condizioni di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 270 CCII,

rigetta

la domanda di apertura di liquidazione giudiziale;

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata di SYSTEM 2.0 Srls, con sede in Bolzano, Viale Venezia 3/D, P.iva 02839230212;

nomina

Giudice delegato per la procedura il dott. Massimiliano Segarizzi;

nomina



Liquidatore della procedura l'avv. Burkhard Zozin del foro di Bolzano, Corso Italia 23;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone

che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ordina

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

dispone

- che il liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;
- che il liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni



di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);

- che il liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

dispone

la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Bolzano, 27/06/2024

la Presidente e Giudice est.

Francesca Bortolotti

